

COMUNE DI TIGNALE

Provincia di Brescia

P.za Umberto I° n° 1 - 25080 Tignale (BS) Tel. 0365/73017 Fax 0365 /760137

Prot. n. 1288

Ord. n. 13

Ordinanza delle attività sportive e ricreative nel torrente “ Presà”, presso il Comune di Tignale relative alla pratica del canyonismo/torrentismo.

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- la pratica del canyoning consiste nel percorrere dei siti denominati canyon, gole, valloni, forre, canali, burroni, cascate, rapide, torrenti, rii e ruscelli, alternando attività sportive come escursionismo, arrampicata, scalata, discesa in cordata, nuoto, tuffi;
- trattasi di un'attività praticata, soprattutto nella stagione estiva, da un numero sempre maggiore di persone presso il territorio del Comune di Tignale, lungo il torrente denominato “Presà” anche conosciuto come “Vione”;
- le caratteristiche geomorfologiche del percorso, il livello delle acque e le piene improvvise possono rendere questa attività pericolosa, soprattutto in occasione di precipitazioni particolarmente intense o di condizioni atmosferiche avverse;
- il canyoning del torrente Vione per la sua specificità è molto conosciuto e costituisce forte richiamo turistico contribuendo in modo determinante allo sviluppo turistico del territorio;
- è assolutamente necessario adottare le soluzioni più idonee per garantire la sicurezza e l'incolumità di chi a vario titolo frequenta il torrente Vione ed il suo canyon atte ad evitare gli incidenti ed è interesse del Comune di Tignale, regolamentare la pratica dell'attività di canyoning, in quanto compatibile con le finalità turistiche che costituiscono l'attività primaria dell'economia locale, purché si svolga all'interno di un quadro normativo definito, con modalità tali da consentire una fruizione ordinata del torrente ed in sicurezza;
- chiunque esercita tale attività se ne assume tutte le responsabilità inerenti e conseguenti all'esercizio di una pratica che può cagionare danni a se stessi e agli altri;
- non esiste ad oggi, diversamente da altre nazioni europee, una regolamentazione nazionale dello sport del canyoning; si rende quindi necessario regolamentare la pratica del canyoning, determinando regole per l'accesso e l'uscita al torrente, nonché le fasi preparatorie, di svolgimento e conclusiva dell'attività in esame, al fine di:
 - porre come punto di riferimento imprescindibile e centrale la sicurezza e l'incolumità di chi, a vario titolo, frequenta il torrente Presà ed il suo canyon, limitando al massimo i rischi di incidenti ed infortuni;
 - preservare l'ecosistema acquatico e l'ambiente naturale a tutela di specie protette di fauna e flora peculiari del nostro territorio;
 - consentire la coesistenza dell'attività di canyoning con altre attività lungo il torrente e le zone limitrofe, quali pesca, nuoto ed escursionismo;
 - assicurare a tutti una serena e rispettosa fruizione del torrente e delle sue vie di accesso evitando disagi ai cittadini e turisti, valorizzando in tal modo la pratica sportiva in modo da influire positivamente sullo sviluppo del territorio;
 - garantire il rispetto delle normative già esistenti in tema di occupazione del suolo pubblico;
- che il tratto del torrente Presà è compreso tra la località ponte di Presa' presso la frazione di Aer ed il ponte sito in prossimità della strada di accesso alla frazione di Piovere, lungo la SP 38; tutto ciò premesso con la presente

ORDINA

Art.1

E' fatto divieto praticare canyoning nel tratto di fiume al di sotto del ponte di Piovere.

Art.2

La pratica del canyoning, nel tratto del torrente Presà sopra indicato, è autorizzata, con le modalità adottate dalla presente ordinanza, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 settembre incluso, all'interno del seguente intervallo orario:

prima entrata: dalle ore 8.30

ultima uscita: entro le ore 18,00.

Art.3

La pratica del canyoning è consentita a gruppi guidati da professionisti, solamente se condotti da una Guida in possesso di un diploma di guida alpina o di una qualifica professionale equivalente, abilitante all'accompagnamento nella pratica del canyoning riconosciuta in Italia o in uno dei Paesi della Comunità Europea.

Il rapporto massimo istruttore/partecipanti è di 1/10.

I gruppi che effettuano la discesa del torrente, a prescindere dal numero di guide o accompagnatori presenti, non possono superare il numero di massimo di 20 persone (escluse le guide).

Tra un gruppo ed un altro deve esserci un 'intervallo di passaggio di almeno 10 minuti.

È consentita la pratica individuale amatoriale del canyoning, esclusivamente a persone munite di esperienza in questa disciplina.

Art.4

E' condizione necessaria per poter esercitare la pratica del canyoning, ai sensi della presente ordinanza, accreditarsi preventivamente presso l'Ufficio Unico del Turismo - Pro Loco di Tignale, negli orari di apertura al pubblico (www.tignale.org), indicando la data di accesso, il numero delle persone componenti il gruppo e nominativo dell'accompagnatore o il nominativo di chi pratica in forma individuale.

L'accREDITAMENTO, tramite mail o messaggio telefonico (info@tignale.org / 339.1251674), presso l'Ufficio Unico del Turismo - Pro Loco di Tignale comporta il versamento di una quota individuale di accesso, le cui le modalità di versamento saranno stabilite all'inizio di ogni stagione dalla Giunta Comunale.

Per l'anno 2012 l'importo individuale è di € 2,00 (due/00), escluso accompagnatori dei gruppi in proporzione di 1/10. Tale importo sarà utilizzato per migliorare la fruibilità del percorso (pulizia dei sentieri, cartellonistica, struttura mobile spogliatoio, o di quant'altro si rendesse utile o necessario).

Eventuali modifiche improvvise del numero dei partecipanti o del piano vanno concordate con la Pro Loco almeno un'ora prima della discesa.

Art.5

Per la pratica del CANYONING nel territorio del comune di Tignale è obbligatorio essere in possesso di attrezzatura individuale e di gruppo adeguata e a norma di legge, nonché di un'apparecchiatura in grado di lanciare richiesta di intervento al 118 in caso di bisogno.

Art. 6

Prima di accedere al canyon è assolutamente obbligatorio:

- accreditarsi e versare la quota di accesso presso l'Ufficio Unico del Turismo ai sensi dell'articolo 4;
- informarsi sulle condizioni meteorologiche;
- essere in possesso di tutto l'equipaggiamento necessario e controllarne l'efficienza;
- rispettare gli orari stabiliti per l'entrata;
- rispettare il numero dei componenti il gruppo;

All'interno del canyon è assolutamente obbligatorio per componenti di un gruppo:

- rispettare tutte le norme di sicurezza;
- rispettare e controllare lo stato degli ancoraggi;
- rispettare gli orari stabiliti per l'uscita.
- In caso di necessità richiedere espressamente, telefonando al 118, l'intervento del soccorso alpino (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) segnalando il numero e la condizione di feriti e specificando l'ubicazione del luogo dell'incidente.

Art.7

E' fatto obbligo assoluto di:

- rispettare l'acqua, la flora e la fauna lungo tutto il corso del torrente e limitare al minimo le zone di calpestio all'interno del canyon;
- rispettare gli itinerari di accesso e di uscita al torrente evitando di asportare vegetali e minerali e di depositare rifiuti che dovranno essere conferiti esclusivamente negli appositi contenitori.

Art.8

E' vietato spogliarsi, cambiarsi, sostare denudati nelle pubbliche vie, piazze, giardini o parcheggi, ed appendere le mute bagnate su qualsiasi muretto o ringhiera.

Art. 9

Costituisce illecito amministrativo la violazione delle presenti norme regolamentari, quali ad esempio:

- le disposizioni in tema di accesso ed uscita al torrente;
- le disposizioni in tema di accreditamento;
- le disposizioni in tema di rapporto istruttore/praticanti e di numero massimo dei gruppi;
- le disposizioni in tema di attrezzatura necessaria per la discesa;
- le disposizioni in tema di sosta presso le pubbliche vie, piazze, ecc..;

La violazione alle norme sopra indicate da parte chi pratica in forma individuale, comporterà, salvo che il fatto non costituisca reato, al pagamento di una sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta/00);

La violazione delle disposizioni che riguardano l'intero gruppo (ad es.: numero massimo, mancato accreditamento, cambio abiti/attrezzatura presso le pubbliche vie, ecc..) verranno contestate ed irrogate all'istruttore/accompagnatore nella misura di € 200,00; qualora non fosse possibile individuare un istruttore / accompagnatore, verranno contestate ed irrogate individualmente a ciascun praticante nella misura di € 50,00 (cinquanta/00);


La reiterazione dell'accertamento delle violazioni della presente ordinanza, effettuata dalla competente autorità al medesimo soggetto, comporterà per tale soggetto, il doppio della sanzione pecuniaria come sopra determinata. Nel caso di violazioni di reiterate superiori a tre, è prevista l'interdizione per un periodo di tre anni della facoltà di praticare il canyoning presso il territorio del Comune di Tignale, sia come praticante che come istruttore/accompagnatore.

Art. 10

Il mancato rispetto delle presenti norme solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità sia civile che penale.

La presente ordinanza sarà affissa all'albo pretorio del Comune di Tignale, presso la Pro Loco, all'ingresso delle vie comunali di accesso al torrente Presà all'ingresso e all'uscita del canyon.

Tignale, li 29 marzo 2012


IL SINDACO
(Franco dott. Negri)
